

**Elementi di diritto per il corretto esercizio delle funzioni
istituzionali proprie del Veterinario di Sanità Pubblica**

Le prospettive tra riforma costituzionale e Animal Health Law

SARZANA, 10 GIUGNO 2016

E.M. FERRERO

Direttore S.C. Sanità Animale A.S.L. TO5 – Regione Piemonte



L'alluvione normativa

Più che "mettere minori o maggiori risorse per affrontare i problemi che abbiamo occorre intervenire sulle regole che è un problema serissimo. Noi discutiamo della legge di stabilità, delle risorse che vanno spostate sui consumi, cuneo fiscale e investimenti, ma dimentichiamo sempre il problema dell'eccesso delle regole"

Attilio Befera, direttore dell'Agenzia delle Entrate 2008-14

La complessa convivenza dei diversi ordinamenti giuridici

Crisi dell'indipendenza esterna: l'ordinamento comunitario e le organizzazioni internazionali



L'ordinamento italiano



Crisi della sovraordinazione interna: i poteri regionali e locali

Il caso dell'anemia infettiva



Una Costituzione rigida ma non immutabile

Il processo di revisione costituzionale in sintesi:

- Il doppio passaggio alle Camere (necessario)
- La seconda lettura a distanza di almeno tre mesi dalla prima (necessaria)
- La maggioranza assoluta (eventuale)
- Il referendum costituzionale (eventuale)

L'art. 117 Cost. nella nuova formulazione

- La sicurezza alimentare oggi è materia di legislazione concorrente tra Stato e Regioni (tutela della salute, alimentazione)
- In caso di revisione costituzionale sarà materia di legislazione esclusiva dello Stato, limitatamente alle disposizioni generali e comuni.

Il nuovo art. 117

- Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
- m) disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare
- Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di dotazione infrastrutturale, programmazione e organizzazione dei servizi sanitari

La potestà regolamentare

- Oggi spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni, mentre spetta alle Regioni in ogni altra materia.
- In caso di revisione costituzionale spetterà allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative, salva delega dello Stato alle Regioni.

La fine del bicameralismo perfetto

La Camera dei Deputati:

- È titolare del rapporto di fiducia con il Governo
- Esercita la funzione di indirizzo politico
- Esercita la funzione legislativa
- Esercita la funzione di controllo dell'operato del Governo



La fine del bicameralismo perfetto

Il Senato della Repubblica:

- Rappresenta le istituzioni territoriali
- Esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica
- Concorre all'esercizio della funzione legislativa
- Partecipa alle decisioni per la formazione e l'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'UE
- Verifica l'impatto delle politiche dell'UE sui territori



I tre pilastri dell'U.E.

- Trattato sull'Unione Europea
- Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea
(art.13 animali esseri senzienti)
- Carta dei diritti fondamentali

Art. 288 TFUE

- Per esercitare le competenze dell'Unione, le istituzioni adottano regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri.
- Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
- Fine dell'uso del termine “recepimento”.

Art. 288 TFUE

- La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.
- La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi. Se designa i destinatari è obbligatoria soltanto nei confronti di questi.
- Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.

Art. 290 TFUE

- Un atto legislativo può delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo.
- Si chiameranno a seconda dei casi regolamenti, direttive, decisioni e potranno essere o atti delegati o atti di esecuzione (ad es. in caso di emergenza)

Art. 290 TFUE

- Gli atti legislativi delimitano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere.
- Gli elementi essenziali di un settore sono riservati all'atto legislativo e non possono pertanto essere oggetto di delega di potere.



Perché una legge di Sanità Animale nell'UE

Riordino giuridico della materia (>400 atti) riguardante:

- Commercio interno ed extra UE
- Eradicazione e sorveglianza delle malattie
- Controlli veterinari
- Elenchi delle malattie e sistema di notifica
- Piani di emergenza
- Certificazioni
- Banche dati
- Sostegno finanziario

Il ruolo del veterinario

- L'istruzione e le qualifiche professionali dei veterinari attestano che essi hanno acquisito le conoscenze, le capacità e le competenze necessarie a diagnosticare le malattie e a curare gli animali.
- Si profila una visione integrata delle attività veterinarie, sia pubbliche che private

Pubblico e privato

- A causa delle risorse limitate la A.C. non sempre riescono a svolgere tutte le attività previste.
- Viene quindi fornita una base giuridica alle autorità competenti per “*delegare lo svolgimento di determinate attività ai veterinari che non sono veterinari ufficiali*”

Le visite di sanità animale

- Sono effettuate al fine di prevenire le malattie, in particolare mediante la fornitura di consulenza all'operatore interessato sulla biosicurezza e sull'identificazione dei sintomi che indicano l'insorgenza di malattia.

Le visite di sanità animale

- Gli operatori assicurano che gli stabilimenti sotto la loro responsabilità ricevano visite di sanità animale condotte da un veterinario, ove opportuno, in ragione dei rischi rappresentati dallo stabilimento in questione.
- Hanno luogo ad intervalli proporzionali ai rischi rappresentati. Possono essere combinate a visite condotte per altri scopi.

L'intervento legislativo degli Stati membri

- Possono adottare misure supplementari o più rigorose rispetto a quelle dell'animal health law ma solo in casi specifici e a patto che non ostacolino i movimenti di animali e prodotti tra Stati membri.
- Elaborano le prescrizioni relative ad es. ai movimenti interni perché un'armonizzazione completa di tutti i movimenti sarebbe molto complessa.

Entrata in vigore

- Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella G.U.U.E. e si applica a decorrere dal 21 aprile 2021 tranne che per alcuni casi ben specificati.
- Ad es. il Reg. (UE) n. 576/2013 si applicherà fino al 21 aprile 2026 per i movimenti non commerciali degli animali da compagnia.
- Ampio utilizzo del meccanismo di delega alla Commissione.



Ma dopo la pioggia...

Grazie e buona estate.